

GIUSTIZIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA

**Cassazione.** Per le Sezioni unite la misura può essere estesa ai tentativi di reato aggravati dall'uso di metodo mafioso

# Più spazio alla confisca allargata

## La decisione è coerente con l'ultima riforma del 2017 del Codice antimafia

**Giovanni Negri**

■ Più spazio alla confisca allargata. Anche dopo le modifiche al Codice antimafia che hanno allungato la lista dei reati spia. Lo mettono nero su bianco le Sezioni unite penali della Cassazione, con una decisione nota per ora solo nel dispositivo. I giudici hanno così dato risposta affermativa alla domanda avanzata, con l'ordinanza 5378 del 2018, dalla Seconda sezione, relativa alla possibilità di applicare il sequestro finalizzato alla confisca allargata anche in caso di tentativo aggravato da metodo mafioso di realizzare uno dei reati previsti.

Per effetto di questa pronuncia, pertanto, sarà possibile per l'autorità giudiziaria disporre il sequestro finalizzato alla confisca nella forma allargata per un lungo elenco di reati, anche solo tentati, che dall'anno scorso, tra le polemiche, ha incluso anche i princi-

pali delitti contro la pubblica amministrazione, con la corruzione in testa.

La stessa ordinanza di rinvio alle Sezioni unite si preoccupa di fare riferimento al nuovo quadro normativo per concludere che l'estensione non

### LE INDICAZIONI

Anche il solo tentativo di commettere un delitto può rappresentare indice di capacità criminale da reprimere

sembra in contrasto con la riscrittura dell'articolo 12 sevis del decreto legge 306 del 2012 per effetto dell'articolo 31 del decreto legge 161 del 2017. Quest'ultima disposizione, infatti, ha aggiunto al catalogo dei reati per i quali, in caso di condanna, è sempre disposta la confisca dei beni o delle altre

utilità di cui l'imputato non può giustificare la provenienza e di cui, anche attraverso il sequestro, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo; proprietà di valore sproportionato al proprio reddito, dichiarato per le imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Si tratta di una misura introdotta nel sistema penale nel 1992, dopo le leggi mafiose, per mettere a disposizione delle autorità investigative un ulteriore strumento di contrasto della criminalità organizzata, svincolata da misure sui beni da un'altra diretta riconducibilità all'attività criminale.

Anticipando per certi versi l'orientamento poi preso dalle Sezioni unite, l'ordinanza sottolinea che la scelta del legislatore è stata quella di individuare i delitti e i reati allarmanti e idonei a far ritenere l'esistenza di una situazione economica giustificata e comun-

que la presenza di un'attività criminale a sua volta espressione e strumento per commettere ulteriori reati. Aspetto che rappresenta, puntualizza l'ordinanza, un'ipotesi assolutamente concreta nel caso del delitto tentato, aggravato dall'impiego del metodo mafioso, «che costituisce una forma di reato comunque allarmante e indice di una capacità criminale, che pur restandosi prima della consumazione, può ritenersi connotata da disvalore analogo o addirittura superiore rispetto a taluni reati consumati cui è collegata la confisca, come è desumibile dal trattamento sanzionatorio ad essi riservato e ai quali perciò può ritenersi coerentemente legato un intervento quale quello previsto dalla misura di sicurezza di cui si discute».

In precedenza, però, dalla stessa Cassazione, erano arrivate indicazioni diverse, tanto da avere poi reso necessario

appunto l'intervento delle Sezioni unite. Si era, per esempio, negata la possibilità di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel caso di estorsione solo tentata. In un pacchetto di sentenze risalenti agli anni tra il 2010 e il 2015 si era infatti ricordato che i reati tentati hanno un'autonomia strutturale propria e che, pertanto, non possono essere a loro estesi gli effetti sfavorevoli previsti con esplicito riferimento a specifiche misure incriminatrici senza previsione del delitto tentato.



**ACCERTAMENTO ISPETTIVO**  
**Permanenza oltre i termini, gli atti restano validi**  
di **Roberto Bianchi**

Il superamento del termine di permanenza degli addetti dell'agenzia delle Entrate all'interno della sede del contribuente, non comporta la sopravvenuta carenza di potere di accertamento ispettivo.

quotidianofisco.isole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

La confiscabilità, quindi, e ancora prima la sequestrabilità, sarebbe allora, secondo questa interpretazione, circoscritta al solo caso del delitto consumato e non anche al tentativo, sia pure aggravato. Si tratterebbe, a volere seguire questa ipotesi, di un'illegittima estensione della portata della norma in senso peggiorativo per la persona indagata.

formazione della denominazione di detti enti:  
■ l'articolo 32, comma 2, Cdts, per le organizzazioni di volontariato (Odv);  
■ l'articolo 35, comma 5, Cdts, per le associazioni di promozione sociale (Aps);  
■ l'articolo 37, comma 2, Cdts, per gli enti filantropici;  
■ l'articolo 6, Dlg 12/2017, per le imprese sociali;  
■ l'articolo 1, comma 3 legge 381/1991, per le cooperative sociali.

Peraltro, afferma questa massima, questi enti hanno la facoltà di aggiungere nella propria denominazione anche l'espressione «ente del Terzo settore» o l'acronimo «Ets» (sempre tuttavia nel rispetto del divieto - valevole anche in questo caso - di esteriorizzare queste espressioni fino all'istituzione del Run).

Il decreto sulle operazioni straordinarie dà attuazione a quanto previsto dal testo sull'impresa sociale (Dlgs 12/2017). L'obiettivo è di consentire al ministero del Lavoro (titolare della vigilanza) di verificare che gli atti siano effettuati nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio e del perseguimento delle finalità di interesse generale. Ecco perché l'organo di amministrazione dell'impresa sociale, pertanto, dovrà informare al ministero del Lavoro 90 giorni prima dell'assemblea chiamata ad approvare la delibera l'intenzione di procedere all'operazione straordinaria, allegando la situazione patrimoniale ed economica degli enti coinvolti e una relazione

**Terzo settore.** Si del Consiglio nazionale al decreto

# Operazioni straordinarie con preavviso di 90 giorni per l'impresa sociale

**Giovanni Parente**

■ L'impresa sociale dovrà chiedere il via libera al ministero del Lavoro all'effettuazione di operazioni straordinarie 90 giorni prima della convocazione per la delibera. A prevederlo è il decreto approvato ieri in via preliminare dal Consiglio nazionale del Terzo settore che ora attende l'emanazione definitiva proprio del ministero del Lavoro. Sempre ieri il Consiglio ha concluso l'esame delle linee guida per la redazione del bilancio sociale. Un adempimento a cui saranno tenuti dal 2019 (con effetto quindi sull'anno 2018) imprese sociali e loro gruppi, Centri di servizio per il volontariato ed enti con entrate superiori a un milione di euro, ma facoltativamente potrà essere scelto anche dai soggetti di minori dimensioni.

Tra le indicazioni, una piena «trasparenza», ad esempio, sul sistema di governance, sul personale impiegato, sui compensi erogati, sugli obiettivi sociali perseguiti e sulla situazione economica e finanziaria. Ma vediamo nel dettaglio.

Il decreto sulle operazioni straordinarie dà attuazione a quanto previsto dal testo sull'impresa sociale (Dlgs 12/2017). L'obiettivo è di consentire al ministero del Lavoro (titolare della vigilanza) di verificare che gli atti siano effettuati nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio e del perseguimento delle finalità di interesse generale. Ecco perché l'organo di amministrazione dell'impresa sociale, pertanto, dovrà informare al ministero del Lavoro 90 giorni prima dell'assemblea chiamata ad approvare la delibera l'intenzione di procedere all'operazione straordinaria, allegando la situazione patrimoniale ed economica degli enti coinvolti e una relazione

sulle ragioni, le modalità e le possibili evoluzioni dell'operazione. Il ministero potrà rispondere con un rifiuto o un accoglimento esplicito, o se non si pronuncerà entro i 90 giorni scatterà la regola del silenzio-assenso. In realtà, il provvedimento si ispira al contenuto delle linee guida emanate con le norme precedentemente in vigore (Dlgs 155/2006). Viene meno la richiesta di parere non vincolante all'agenzia delle Onlus, che è stata soppressa.

Il decreto approvato ieri in via preliminare dal Consiglio del terzo settore cita esplicitamente la possibilità di effettuare una cessione di ramo d'azienda (prima ammessa in via interpretativa) ed è previsto l'obbligo di far redigere, in caso di cessione dell'azienda o di un suo ramo, una relazione giurata da parte di un esperto designato dal Tribunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Notai.** Le soluzioni in attesa dell'istituzione del Registro

# Enti del terzo settore, nome in stand by

**Angelo Busani**

■ La denominazione degli enti del Terzo settore (Ets) è l'oggetto delle prime due massime di comportamento professionale elaborate da una commissione di recente istituita presso il Consiglio notarile di Milano, in conseguenza della riforma del non profit contenuta nel decreto legislativo 17/2017 (l. Cdts, codice del Terzo settore).

La riforma attualmente attraverso un periodo transitorio in quanto si è in attesa, per l'entrata a regime di questo nuovo sistema di regole, che venga istituito il Registro uniconazionale

del Terzo settore (Run). Infatti, condizione necessaria per essere un Ets e per agire come tale è che questi entesiano «iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore» (articolo 4, comma 1, Cdts).

La massima n. 1 del Consiglio notarile di Milano concerne la denominazione degli Ets, la quale, secondo l'articolo 12 Dlgs 17/2017, deve contenere l'indicazione di «ente del Terzo settore» o l'acronimo «Ets»; nella massima si afferma dunque che, prima dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e sul presupposto del-

l'iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di ente del Terzo settore possono, inserire costitutiva e deliberativa, nella propria denominazione l'indicazione «ente del Terzo settore» ovvero l'acronimo «Ets», fermo restando che l'utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Insostanza, in attesa che il Run venga istituito, gli enti di nuova costituzione o già costituiti, che vogliono far parte del mondo de-

gli Ets (e, quindi, sul presupposto dell'iscrizione al Run), possono inserire nella propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall'articolo 12 Cdts, ma sino all'iscrizione nel Registro non possono utilizzare né l'espressione «ente del Terzo settore» né l'acronimo «Ets» (o equipollenti). Una indicazione in tal senso è stata data anche dal ministero del Lavoro in una nota (prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017).

Al riguardo, è bene rammentare che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 Cdts, l'illegittimo utilizzo dell'espressione «ente del

Terzo settore» o dell'acronimo Ets è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10 mila euro. E che questa sanzione è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Occorre poi sottolineare (questo è il tema affrontato nella seconda massima elaborata dal Consiglio notarile di Milano in materia di Ets) che alcuni enti del Terzo settore (vale a dire gli enti religiosi civilmente riconosciuti che sono adeguatamente qualificati, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali) non sono obbligati a inserire nella propria denominazione l'indicazione di «ente del Terzo settore» o l'acronimo «Ets», in quanto visone norme specifiche che dispongono in ordine alla

formazione della denominazione di detti enti:

■ l'articolo 32, comma 2, Cdts, per le organizzazioni di volontariato (Odv);  
■ l'articolo 35, comma 5, Cdts, per le associazioni di promozione sociale (Aps);  
■ l'articolo 37, comma 2, Cdts, per gli enti filantropici;  
■ l'articolo 6, Dlgs 12/2017, per le imprese sociali;  
■ l'articolo 1, comma 3 legge 381/1991, per le cooperative sociali.

Peraltro, afferma questa massima, questi enti hanno la facoltà di aggiungere nella propria denominazione anche l'espressione «ente del Terzo settore» o l'acronimo «Ets» (sempre tuttavia nel rispetto del divieto - valevole anche in questo caso - di esteriorizzare queste espressioni fino all'istituzione del Run).

**Società.** La riforma del 2017 ha ampliato anche l'elenco dei soggetti attivi

# Responsabilità «231» estesa all'istigazione alla corruzione

**Riccardo Borsari**

■ Nel dare seguito agli impegni assunti dal nostro Paese in sede sovranazionale, il Dlgs 38/2017 («Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato») ha irrobustito l'apparato di norme dedicato al contrasto alla corruzione privata nell'ordinamento italiano.

La novella completa e rafforza la disciplina risalente alla legge 190/2012 (legge Anticorruzione), la quale, nel limitarsi a una sorta di restyling del (già esistente) reato di «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità» di cui all'articolo 2635 del Codice civile (ancorché sotto la differente rubrica «Corruzione tra privati»), non soddisfaceva le esigenze di tutela sottese alla riforma dell'epoca, suscitando le critiche delle istituzioni europee. La di-

sposizione incriminatrice, infatti, oltre a coinvolgere solo soggetti apicali di società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori) e loro sottoposti, continuava a richiedere, diversamente dallo schema tipico della corruzione, non solo che l'accordo corruttivo portasse al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio e di fedeltà, ma pure che quest'ultimo cagionasse un danno - ossia un danno - all'ente. Né la struttura della fattispecie era stata intaccata dal successivo Dlgs 202/2016, che aveva inasprito il regime della confisca.

Il Dlgs 38/2017 ha innanzitutto modificato l'articolo 2635 allargando l'elenco dei soggetti attivi a chiunque eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie degli apicali, nonché a chi commette il reato «per interposta persona», nell'ambito di enti privati (ad esempio, enti non profit, fondazioni e associazioni). In secondo luogo, l'area della punibilità è stata significativamente estesa attraverso l'anticipazione della consumazione del reato alla conclusione dell'accordo corruttivo (anche a prescindere dall'effettivo compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio e di fedeltà in esecuzione di esso) e l'eliminazione dell'elemento del danno.

Il decreto del 2017 non si è però limitato a intervenire sul reato di corruzione privata, bensì ha introdotto il nuovo delitto di «istigazione alla corruzione tra privati» (articolo 2635-bis) per reprimere le forme indirette di «inesso» dei fenomeni corruttivi rappresentate dalle condotte (offerta, promessa o sollecitazione) propedeutiche all'accordo, ma non accettate dal loro destina-

tario; inoltre, ha previsto la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per entrambe le fattispecie di cui agli articoli 2635 e 2635-bis del Codice civile.

Sul piano della responsabilità da reato degli enti, anche dopo l'ultima riforma rileva unicamente il delitto di corruzione attiva (commesso dal corruttore per avvantaggiare il suo ente di appartenenza), nella sua versione aggiornata ed estesa agli enti privati a carattere non societario, mentre la novità più importante riguarda, oltre al rafforzamento delle sanzioni, l'inserimento ex novo del delitto di istigazione alla corruzione tra privati, sempre in forma attiva (articolo 25-ter, comma 1, lettera bis, del decreto 231); di conseguenza, oggi la responsabilità per l'ente cui appartiene il soggetto attivo scatta sia

per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile («chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta»), la sanzione pecuniaria applicabile va da quattrocento a seicento quote

Nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile (offerta o promessa di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati ecc. affinché si compia o si ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà) la sanzione pecuniaria applicabile va da duecento a quattrocento quote

### Le nuove sanzioni

#### 01 | CORRUZIONE TRA PRIVATI

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile («chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta»), la sanzione pecuniaria applicabile va da quattrocento a seicento quote

#### 02 | ISTIGAZIONE TRA PRIVATI

Nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile (offerta o promessa di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati ecc. affinché si compia o si ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà) la sanzione pecuniaria applicabile va da duecento a quattrocento quote

nelle ipotesi in cui l'accordo corruttivo non produca un atto dannoso, sia in quelle in cui l'offerta, la promessa o la sollecitazione diretta all'accordo corruttivo non venga accettata.

In termini generali, la normativa sconta tuttora un pericolo di ineffettività, in primis a causa del mantenimento della perseguibilità a querela della persona offesa. Nondimeno, per quanto attiene alla responsabilità 231, la recente novella (analogamente a quella della legge 190) impatta fortemente sulla predisposizione dei modelli organizzativi che gli enti sono chiamati ad adottare. Se già, infatti, l'introduzione del delitto di corruzione tra privati nel decreto 231 aveva imposto l'estensione dei presidi anticorruzione concepiti per la fattispecie pubblica pressoché a tutti i settori e aree di attività dell'ente, l'arretramento della punibilità a una fase addirittura precedente l'accordo corruttivo realizzata dalla novella del 2017 complica enormemente la ricerca di strumenti di governance idonei a prevenire la commissione del nuovo reato (articolo 2635-bis), al punto da ingenerare il rischio che, nel concreto, gli enti non riescano a beneficiare della relativa esimente.

### In breve

#### GEOMETRI

## Per Cipag un avanzo di 36,2 milioni e un patrimonio di 2,3 miliardi

Supera i 36 milioni di euro l'avanzo registrato dalla Cipag, la Cassa di assistenza e previdenza dei geometri. Ieri l'ente ha approvato il bilancio del 2017; il risultato economico è di 36,2 milioni di euro, contro i 15 milioni di quello registrato nel 2016 (30,1 milioni). Il patrimonio netto sale quindi a 2 miliardi e 323 milioni (era 2 miliardi e 287

milioni del 2016). Sul fronte dei redditi si conferma una tendenza ripresa, + 3,2% rispetto al +1,5% dell'anno passato. Per quanto riguarda la gestione previdenziale - la differenza tra entrate contributive e uscite per prestazioni - la Cipag presenta nel 2017 un risultato positivo di 51,6 milioni di euro, era di 44,4 milioni del 2016.

#### RAGIONIERI

## Luigi Pagliuca confermato al vertice della Cassa di previdenza

La Cassa di previdenza dei ragionieri ha confermato ieri all'unanimità il presidente Luigi Pagliuca. Commercialista milanese, 52 anni, Pagliuca è al suo secondo mandato ai vertici dell'istituto previdenziale. Nel ringraziare, Pagliuca sottolinea come la sua riconferma sia «un riconoscimento importante che testimonia i progressi che l'ente ha saputo conquistare in questi

anni. Risultati che sono sotto gli occhi di tutti - ha aggiunto - dalle conquiste per il profilo degli esperti contabili, fino ai dati positivi approvati con l'ultimo bilancio». Il Cda ha anche confermato alla carica di vice Giuseppe Scolaro, 55 anni, commercialista in Torino. Sempre ieri si è insediato Donato Montibello, il consigliere nominato dal ministero del Lavoro.

#### INGEGNERI E ARCHITETTI

## Il patrimonio di Inarcassa supera il tetto dei 10 miliardi

Il patrimonio di Inarcassa, l'ente di previdenza e assistenza di ingegneri e architetti, sfonda il tetto dei 10 miliardi. Ieri l'ente ha approvato il bilancio 2017 da cui risulta un avanzo economico di 614,8 milioni di euro, superiore di 179,4 milioni rispetto alle previsioni e un patrimonio che è passato da 9,5 miliardi a 10,1 miliardi.

Il reddito medio degli iscritti - pari a 24.689 euro - è cresciuto solo dello 0,5% e resta lontano dai valori pre-crisi perché risente della difficile ripresa del settore delle costruzioni. Gli iscritti alla Cassa a fine 2017 sono 168.109 e 31.885 pensionati; le entrate per contributi ammontano a 1 miliardo e 80 milioni mentre le uscite per prestazioni hanno raggiunto i 649 milioni. Il presidente Santoro sottolinea la solidità dell'ente e spiega che questi risultati sono il «frutto di scelte responsabili e coese».

**Le esimenti.** Per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di dotarsi di Piani triennali di prevenzione della corruzione - Il ruolo dell'Anac

# Modelli su misura anche per la Pa

■ Con il Dlgs 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti, il nostro Paese si è dotato di un apparato di norme orientato, tra l'altro, alla lotta alla corruzione nell'ambito della criminalità d'impresa. Fin dalla sua emanazione, infatti, il decreto contemplava nel catalogo dei reati presupposto i delitti contro la Pa, tra cui rientrano le fattispecie di concussione e corruzione. Tuttavia, nell'affidare il compito della prevenzione e repressione di tali delitti, tramite i modelli organizzativi, essenzialmente ai soli enti di diritto privato, il regime

231 si è rivelato da subito insufficiente a contenere il fenomeno corruttivo, palesando l'esigenza di impegnare direttamente anche il settore pubblico. Con la legge 190/2012 (legge Anticorruzione), pertanto, alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti di natura pubblica o privata in controllo pubblico è stato imposto l'obbligo di dotarsi di «Piani triennali di prevenzione della corruzione» (PTPC), considerati l'equivalente «pubblicistico» dei modelli 231 rispondendo, seppur con finalità e contenuti peculiari, alle stesse logiche di pre-

venzione e mirando a esigenze analoghe (quali l'individuazione delle attività ove è più elevato il rischio di corruzione, la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione ecc.).

Ampie convergenze tra decreto 231 e legge Anticorruzione si registrano specialmente guardando ai soggetti destinatari, con il rischio di sovrapposizioni e ambiguità. In tale contesto - complicato dal proliferare degli interventi normativi succedutisi dalla legge 190 in poi - assume

centrale rilevanza l'attività regolatrice dell'Anac che, dapprima con la determinazione 8/2015e, più recente, con la determinazione 1134/2017, ha affrontato il tema dei rapporti tra le due discipline.

Nel dettaglio, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, l'Anac ha da ultimo individuato, per le società ed enti in controllo pubblico e per gli enti pubblici economici, un sistema integrato di prevenzione fondato su un «documento unitario che tiene luogo del Piano di pre-

venzione della corruzione»: le misure anticorruzione si inseriscono dunque nel modello adottato in base al decreto 231 (dove esistente), conflueno in un'apposita sezione dello stesso e restando chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti. L'adozione del modello 231 viene così fortemente raccomandata e gli enti che decidano di non adottarlo, limitandosi alla predisposizione delle misure anticorruzione, devono motivare tale scelta. Quanto, invece, agli enti a partecipazione pubblica non di controllo e agli altri enti privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 190 cui è affidato lo svolgimento di attività di pubbli-

co interesse, pur non essendo compresi tra i destinatari diretti della disciplina anticorruzione (in quanto assoggettati alle sole disposizioni in tema di trasparenza), l'Anac ritiene che spetti alle Pa partecipare o vigilanti promuovere l'adozione di un modello 231, quale strumento di prevenzione della corruzione in senso lato. Anche per tali enti, il modello organizzativo dovrebbe dunque essere adottato e integrato con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire fatti corruttivi, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa anticorruzione e pure al di là di un obbligo espresso in tal senso.

Ri.Bo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA